



Decreto n. 24 del 02/03/2022

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Determinazione dei termini per la conclusione di procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA ed individuazione dei casi di esclusione dall'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e 27bis, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso).

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

VISTO in particolare l'articolo 3 della LR 7/2000, il quale prevede che il procedimento amministrativo conseguente ad un'istanza di parte ovvero iniziato d'ufficio debba essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti;

VISTO altresì l'articolo 5 della medesima legge, il quale stabilisce quanto segue:

- il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento amministrativo, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;

- qualora il termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni;

- il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni;

- nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni, il termine può essere ampliato fino ad un massimo di centottanta giorni;

VISTO l'articolo 27bis della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 10 della legge regionale 26/2012, il quale introduce in via generalizzata l'istituto del silenzio-assenso relativamente ai procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi;

ATTESO che il citato articolo 27bis, al comma 3, esclude espressamente dall'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso le seguenti fattispecie:

- gli atti e i procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute;

- i casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

- i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- gli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 2 della LR 7/2000, il quale stabilisce che la legge medesima si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali e prevede altresì che essa si applichi inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che, nell'ordinamento dell'ERSA come stabilito dalla LR 8/2004, il Direttore generale è l'organo di vertice che, oltre ad avere la rappresentanza legale, sovrintende alla gestione dell'Agenzia, dirige la struttura e ne assicura la funzionalità, provvedendo tra l'altro all'adozione del bilancio, del rendiconto generale, del programma di attività, dei regolamenti sul funzionamento e le prestazioni esterne;

RITENUTO pertanto che, nell'ordinamento dell'ERSA, compete al Direttore generale esercitare le funzioni di fissazione dei termini dei procedimenti amministrativi e di individuazione dei casi di esclusione dal silenzio-assenso, funzioni che, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, sono attribuite alla Giunta;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla determinazione dei termini di durata per alcune tipologie di procedimenti per i quali il termine ordinario di trenta giorni, per le motivazioni esplicitate in allegato, risulta inadeguato rispetto alle caratteristiche dell'istruttoria;

RITENUTO di determinare il termine per la conclusione di procedimenti amministrativi di competenza dell'ERSA e l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web dell'ERSA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

1. di determinare il termine per la conclusione di procedimenti amministrativi di competenza dell'ERSA e l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web dell'ERSA.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), non è soggetto al controllo interno di ragioneria.

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

/bg

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO
Paolo Tonello

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO TONELLO

CODICE FISCALE: TNLPLA74H13Z103Y

DATA FIRMA: 02/03/2022 15:34:12

IMPRONTA: 331B4F9A85472ED0D48126239C123D3888272C1F26EA80326C806915DDF4E29A
88272C1F26EA80326C806915DDF4E29A69219B568A764A1D7F7CCFBE0169930E
69219B568A764A1D7F7CCFBE0169930EE8C815515960763CF4706F768C559E9F
E8C815515960763CF4706F768C559E9F6911E4DDF27DA363D722D90226C98981